Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 9 giugno 1926** — **Numero 132**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecco: *Libreria Fratelli Spaccianté.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione internazionale canina, in Torino.

Con decreto 10 maggio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro n. 7 finanze, foglio n. 78, la Società esercizio Stadium di Torino è stata autorizzata a promuovere, nello stesso mese di maggio, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Esposizione internazionale canina.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1228.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 923.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 200,000,000 per provvista e allestimento di materiali tecnici, per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione, nonchè per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra ed alla sistemazione degli edifici militari.

Art. 3.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 4.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1926-27, in lire 20,000,000.

Art. 5.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1926 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	4,600,000 —
2	Ministero e Comando del corpo di Stato Maggiore - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	4,800,000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	1,135,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	95,000 —
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del corpo di Stato Maggiore	281,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione centrale	231,500 —
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	30,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
9	Sussidi al personale in attività di servizio	247,800 —
10	Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio ed alle loro famiglie	650,000 —
11	Spese casuali	90,000 —
12	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra	300,000 —
13	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	360,000 —
		12,820,300 —
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	161,000,000 —
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria)	450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
16	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	457,500 —
		161,907,500 —
	Spese per l'Esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
17	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi	257,200,000 —
18	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti	133,200,000 —
19	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito	89,600,000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, indennità e spese di viaggio per le visite e per l'arruolamento, spese per la leva all'estero	3,800,000 —
21	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario	64,000,000 —
22	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	44,100,000 —
23	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati	56,000,000 —
24	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e i militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	4,500,000 —
25	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe e i servizi; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati Maggiori dei Comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	17,000,000 —
26	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nelle Amministrazioni militari dipendenti	550,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
27	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti sanitari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari	27,500,000 —
28	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; illuminazione e riscaldamento dei locali; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	9,500,000 —
29	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche o per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità o spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	3,100,000 —
30	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina, di mobili per caserme, di armi, carreggio materiali del genio e biciclette; illuminazione, pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musiche, musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere	30,800,000 —
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	1,850,000 —
32	Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare	600,000 —
33	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello	230,100,000 —
34	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio, di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	340,800,000 —
35	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; manutenzione e rinnovazione delle bardature; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	111,300,000 —
36	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobigliamento di alcuni locali cui non provvedono i corpi, istituti o stabilimenti; compensi per alloggi forniti dai Comuni	37,800,000 —
37	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	2,500,000 —
38	Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri e relative spese di trasporto; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina, affitto di terreni, manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali	18,900,000 —
39	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria	105,300,000 —
40	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e dei laboratori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	18,100,000 —
41	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare e dei campi di tiro militari, contributi per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari dei fabbricati militari	23,400,000 —
42	Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni e di quant'altro ha attinenza alla difesa dello Stato (strade, interruzioni stradali, ricoveri, ecc.); reti telegrafoniche militari; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopra indicati	17,500,000 —
43	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici	44,515,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
44	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra	1,000,000 —
45	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	37,000,000 —
46	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (Spese fisse)	9,500,000 —
47	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	250,000 —
48	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valore militare ad enti che non fanno parte dell'esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni (Spese fisse)	225,000 —
49	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,510,000 —
50	Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi e rimborsi a sodalizi, istituti, scuole, società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	1,500,000 —
51	Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria)	2,200,000 —
52	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
53	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
54	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale	2,400,000 —
55	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	50,000 —
56	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie	371,000 —
57	Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	20,000 —
		1,750,841,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.	
58	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi	22,500,000 —
59	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi	900,000 —
60	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	315,590,000 —
61	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri	25,200,000 —
62	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati	10,000,000 —
63	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio	1,500,000 —
64	Carabinieri Reali - Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	41,242,800 —
65	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale; rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri	38,000,000 —
66	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	1,300,000 —
		462,142,800 —
	Fondo a disposizione.	
67	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei Reali carabinieri	33,268,400 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
68	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali	61,311,300 —
69	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920; n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923)	49,153,700 —
70	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	200,000 —
		110,665,000 —
	Spese per l'Esercito.	
71	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione	147,300,000 —
72	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari	52,700,000 —
		200,000,000 —
	Spese dipendenti dalla guerra.	
73	Spese per truppe e servizi all'estero	2,500,000 —
74	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653, e 28 novembre 1920, n. 1800)	2,000,000 —
75	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074)	*per memoria*
		4,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
76	Contributo dell'uno per cento al pagamento degl'interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746.88
77	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili, e spese varie per costruzione dei depositi, e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'Amministrazione militare	30,000,000 —
		30,027,746.88
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
78	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	2,400,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

	Competenza
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese generali	12,820,300 —
Debito vitalizio	161,907,500 —
Spese per l'Esercito (escluse quelle per i carabinieri)	1,750,841,000 —
Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	462,142,800 —
Fondo a disposizione	33,288,400 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	2,421,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	110,665,000 —
	Spese per l'Esercito	200,000,000 —
	Spese per la guerra	4,500,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	30,027,746.88
	Totale della categoria I della parte straordinaria	345,192,746.88
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	2,400,000 —
	Totale della categoria II (Movimento di capitali)	2,400,000 —
	Totale del titolo II (Parte straordinaria)	347,592,746.88
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	2,768,592,746.88
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,763,192,746.88
	Categoria II. — Movimento di capitali	2,400,000 —
	Totale spese reali	2,768,592,746.88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA A.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1926-27 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 67.

Cap. n. 17 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 18 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
Cap. n. 19 - Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.
Cap. n. 20 - Spesa per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
Cap. n. 21 - Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio. Assegni fissi. Indennità, ecc.
Cap. n. 22 - Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi e assegni fissi.
Cap. n. 23 - Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
Cap. n. 24 - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili, ecc.
Cap. n. 25 - Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
Cap. n. 27 - Spese di mantenimento agli ammalati, ecc.
Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
Cap. n. 29 - Istituto geografico militare. Spese per costruzioni, ecc.
Cap. n. 30 - Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
Cap. n. 33 - Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe. Acquisto di grano, ecc.
Cap. n. 35 - Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni di foraggio in contanti, ecc.
Cap. n. 36 - Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione o rinnovazione, ecc.
Cap. n. 37 - Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.
Cap. n. 38 - Servizi di rimonta. Acquisto di quadrupedi, ecc.
Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
Cap. n. 40 - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.
Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.
Cap. n. 42 - Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, ecc.
Cap. n. 43 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
Cap. n. 45 - Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare, ecc.
Cap. n. 46 - Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
Cap. n. 53 - Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
Cap. n. 58 - Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 59 - Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.
Cap. n. 60 - Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
Cap. n. 61 - Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.
Cap. n. 62 - Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
Cap. n. 63 - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi, ecc.
Cap. n. 64 - Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
Cap. n. 65 - Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
Cap. n. 66 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1926-27 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1926, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap n. 12 - Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc.

Cap. n. 16 - Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.

Cap. n. 27 - Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

Cap. n. 30 - Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Cap. n. 33 - Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Cap. n. 35 - Foraggi pei quadrupedi dell'esercito, ecc.

Cap. n. 36 - Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

Cap. n. 38 Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.

Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

Cap. n. 40 - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

Cap. n. 42 - Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti delle opere di fortificazione, ecc.

Cap. n. 43 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Cap. n 64 - Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

Cap. n. 65 - Spese generali delle Legioni Carabinieri Reali, ecc.

Cap. n. 66 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali Carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1229.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 925.

Trattamento di quiescenza ai magistrati di Cassazione collocati a riposo per riduzione dei limiti di età.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ferme le disposizioni del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 580, a coloro fra i magistrati ivi indicati ai quali sia già cessato o venga a cessare entro l'anno 1926 il godimento dell'assegno personale stabilito in loro favore, la nuova pensione sarà liquidata con le norme che sono attualmente in vigore, considerando come da essi percepiti durante l'ultimo intero triennio lo stipendio e gli altri assegni — computabili ai fini della pensione secondo le leggi vigenti — che sono attualmente corrisposti ai magistrati in attività di servizio aventi lo stesso grado o investiti di funzioni corrispondenti al grado che essi avevano all'atto del collocamento a riposo.

Per coloro che all'atto del collocamento a riposo avevano grado di procuratore generale di Corte di cassazione, si terrà conto, ai fini della liquidazione della nuova pensione, giusta il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 580, e la disposizione del comma precedente, dello stipendio attualmente assegnato al primo presidente della Corte di cassazione.

La liquidazione della nuova pensione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui sia cessato o verrà a cessare l'assegno personale.

Analoghe norme si applicano per la liquidazione della pensione di riversibilità, ove la morte del magistrato sia avvenuta od avvenga prima della cessazione dell'assegno personale predetto.

Ai magistrati di cui all'art. 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, che durante la prestazione del servizio, ed a far tempo dal 1° aprile 1922, godettero dell'assegno mensile temporaneo disposto con l'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e R. decreto 8 ottobre 1922, n. 1310, l'ammontare di tale assegno è corrisposto per tutto il periodo di tempo per il quale è stato o sarà ad essi dato l'assegno personale di cui al detto art. 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, numero 1978.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1230.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 926.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 luglio 1919, numero 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari con le modificazioni risultanti dal testo che segue:

Art. 1. — I notai dei distretti notarili nei territori del Regno già occupati dal nemico, o danneggiati per le operazioni di guerra, dovranno, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, denunziare al competente archivio notarile distrettuale o sussidiario, con apposito elenco, gli atti originari ed i repertori che erano da essi custoditi e che siano andati dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti.

Per la denunzia e la descrizione del suaccennato elenco degli atti come sopra distrutti, dispersi o resi incompleti od illeggibili potranno i notai anzidetti giovarsi delle copie dei repertori depositate negli archivi notarili, qualora siasi verificata la perdita o la dispersione totale o parziale dei propri repertori.

E' punito con ammenda da L. 100 a L. 500 il notaio che non eseguisca la denuncia nel termine e nei modi sopra indicati.

Art. 2. — Entro lo stesso termine gli uffici di registro compresi nei territori già occupati dal nemico, e quelli che saranno anche successivamente designati dal Ministro per le finanze, d'accordo col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, dovranno trasmettere ai competenti archivi notarili distrettuali o sussidiari le copie degli atti notarili da essi ricevute in osservanza degli articoli 66 e 67 del testo unico 29 maggio 1897, n. 217, fino a tutto il 31 dicembre 1918.

Qualora sia accertata la distruzione, la dispersione o la inservibilità di alcune delle copie anzidette e sia stata denunziata la mancanza dell'originale, potrà il conservatore dell'archivio notarile richiedere che sia depositata nell'archivio medesimo la corrispondente copia autentica, che si trovi presso l'ufficio delle ipoteche o del catasto, ove sarà sostituita con altra copia in carta libera, spedita e autenticata dal detto conservatore.

Art. 3. — Le copie ricevute dagli archivi notarili a norma dell'articolo precedente verranno consegnate al notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti o divenuti illeggibili od incompleti, subito dopo che i conservatori ne avranno fatta eseguire una seconda copia da conservare negli archivi.

Il notaio custodisce le copie ricevute dall'archivio in luogo e come equivalente degli atti originali dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti. Egli è autorizzato ad estrarre e spedire copie autentiche delle suddette copie a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.

Art. 4. — Le disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere osservate anche per i testamenti pubblici, segreti od olografi che abbiano già fatto passaggio nel fascicolo e repertorio generale degli atti notarili ai sensi dell'art. 61, capoverso 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Qualora siano andati dispersi o distrutti o siano resi illeggibili per le cause sopraenunciate testamenti pubblici che trovavansi ancora custoditi nei fascicoli speciali ai sensi del capoverso 2° del citato art. 61, potranno gli interessati, dopo la morte del testatore, a mezzo del notaio che ricevette il testamento originale, finchè sia in esercizio nel distretto, chiedere al conservatore dell'archivio notarile, l'apertura e la registrazione, per ogni eventuale effetto di legge, della copia del testamento trasmessa all'archivio notarile, giusta l'art. 66, capoverso ultimo, della legge notarile surriferita.

Per l'apertura delle buste contenenti le dette copie dei testamenti dovranno essere osservate le formalità previste dall'art. 915 del Codice civile per l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti.

Tali copie saranno registrate con esenzione dalla tassa di bollo e verranno consegnate al notaio in luogo dell'originale e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, dopo che se ne sarà sollecitamente eseguita copia da conservarsi nell'archivio notarile.

Qualora il testamento pubblico sia stato ricevuto da due notai ai termini dell'art. 777 del Codice civile, la copia che terrà luogo dell'originale sarà consegnata a quello dei due notai, che è in esercizio nel distretto, con preferenza al notaio che aveva ricevuto in deposito l'originale.

Art. 5. — Fino alla consegna al notaio delle copie di cui agli articoli 3 e 4 sono i conservatori degli archivi notarili autorizzati ad estrarne e spedirne copie autentiche a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.

Ma in tal caso la richiesta di copie autentiche sarà fatta dal notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti, illeggibili o incompleti, finchè sia in esercizio nel distretto, col solo pagamento del diritto di scritturazione a favore dell'archivio, oltre alle spese per la tassa di bollo nei casi in cui non ne sia ammessa l'esenzione.

Qualora però il notaio provveda, esso stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, alla scritturazione delle copie, l'archivio riscuoterà per ciascuna di esse un diritto di autenticazione di centesimi venticinque per ogni pagina, da commisurarsi sulla copia che fa le veci dell'originale.

Resta ad esclusivo vantaggio dei notai l'onorario di copia ed ogni altro diritto stabilito dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 6. — I testamenti e gli atti notarili che durante la occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti da persone diverse dai notai che dall'autorità occupante abbiano avuta espressa autorizzazione di sostituirli, sono riconosciuti validi.

A cura di coloro che li ricevettero, o, in loro mancanza, a cura di chi ne sia detentore, dovranno essere depositati entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge nel competente archivio notarile insieme coi documenti che provano la ricevuta autorizzazione.

Qualora tali documenti si trovassero in deposito presso altro ufficio pubblico ne sarà richiesta la trasmissione all'archivio notarile, il quale ne rimetterà copia all'ufficio trasmettente.

E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 chi non eseguisce il deposito nel termine sopra indicato.

Il procuratore del Re promuoverà l'ordine di deposito contro i contravventori presso il competente tribunale civile, premessi, ove occorra, i provvedimenti conservativi opportuni, e senza pregiudizio delle eventuali responsabilità civili e penali.

Alle persone suindicate ed ai loro eredi sono applicabili le disposizioni dell'art. 113 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 9 ed 11 dell'annessa tariffa.

Art. 7. — E' riconosciuta validità ai testamenti che durante l'occupazione nemica, e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti in iscritto dai sindaci dei Comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto o da persone notabili dei luoghi anche senza la presenza dei testimoni, purchè sottoscritti dal testatore e dal ricevente e nel solo caso che la morte del testatore sia già avvenuta prima del 7 agosto 1919.

Dovranno tali testamenti, a cura di coloro che li ricevettero, o in mancanza di essi, da chi ne sia detentore, essere depositati nel competente archivio distrettuale o sussidiario entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che fossero già stati pubblicati in conformità degli articoli 912 e seguenti del Codice civile.

Fra i detentori menzionati nel precedente capoverso sono compresi gli uffici pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia.

I testamenti, per i quali non si verifichino le condizioni stabilite nella prima parte di questo articolo, sono nulli.

Art. 8. — Agli effetti degli articoli 6 e 7 la data della avvenuta riattivazione del servizio notarile ordinario sarà per ciascun distretto notarile dei territori già invasi accertata dal procuratore del Re del tribunale competente, sentiti i locali Consigli notarili. Copia dell'atto contenente tale accertamento verrà spedita ai sindaci dei Comuni interessati e dovrà rimanere esposta per un mese nel rispettivo albo pretorio.

Art. 9. — I repertori originali distrutti o dispersi o divenuti illeggibili nelle circostanze anzidette saranno sostituiti mediante copie, con esenzione dalle tasse di bollo, desunte dalle copie degli annotamenti mensili esistenti presso gli archivi notarili ai sensi dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Nella nuova copia si farà risultare, mediante espressa dichiarazione del notaio e del conservatore dell'archivio notarile con richiamo alla presente disposizione, l'uso cui è destinato.

Per la copia è dovuto all'archivio soltanto il diritto di scritturazione, a meno che il notaio vi provveda egli stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, nel qual caso sarà applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 5.

Art. 10. — I Consigli notarili competenti si accerteranno, nel termine di sei mesi dalla data di questa legge, del modo con cui nei rispettivi distretti ha ricevuto esecuzione e delle difficoltà tuttavia esistenti per la ricostituzione degli atti e repertori notarili. Del risultato faranno sollecita relazione al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

I singoli notai, i conservatori degli archivi notarili e i Consigli notarili, nel corso della esecuzione di questa legge, faranno presenti al Ministero predetto i casi che possono richiedere speciali provvedimenti, in quanto non siano preveduti o non siano sufficientemente regolati dalle disposizioni che precedono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco — Volpi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1231.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 927.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco — Volpi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1232.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 908.

Liquidazione degli istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove Provincie, in base alla abrogata legislazione ex austriaca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare le norme per la liquidazione degli istituti che esercitavano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi in base alle leggi ex austriache, abrogate con il citato Regio decreto-legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1926 l'« Istituto pensioni per impiegati » in Trieste, gestito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a norma del R. decreto 11 febbraio 1926, è posto in liquidazione.

Art. 2.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali istituirà due gestioni separate e distinte da tutte le altre, una per l'assicurazione obbligatoria ed una per l'assicurazione facoltativa, già esercitate dall'Istituto pensioni di Trieste a norma della legge 16 dicembre 1906, B. L. I. n. 1 ex 1907, e successive modificazioni.

A tal fine la Cassa nazionale determinerà separatamente le riserve di ciascuna delle assicurazioni predette, esistenti al 1° marzo 1926, e costituirà per ognuna un fondo distinto. La consistenza delle riserve predette dovrà essere comunicata al Ministero dell'economia nazionale nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

La Cassa nazionale provvederà al pagamento delle pensioni d'invalidità e di vecchiaia e delle rendite vedovili, nonchè degli assegni temporanei di educazione, le une e gli altri costituiti o liquidabili fino al 1° marzo 1926, in conformità alla legge 16 dicembre 1906, B. L. I. n. 1 ex 1907, e successive modificazioni, purchè la liquidazione di essi sia richiesta nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Parimenti la Cassa nazionale provvederà a liquidare e pagare le pensioni di invalidità e vecchiaia, liquidabili ai sensi della precitata legge entro lo stesso termine di sei mesi, nonchè le rendite vedovili e gli assegni temporanei di educazione o le somme a titolo di tacitazione dovuti ai sensi della legge 16 dicembre 1906, B. L. I. n. 1 ex 1907, e successive modificazioni, agli aventi diritto delle persone assicurate presso l'Istituto pensioni, che cessano di vivere prima che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, senza che abbiano fatto uso della facoltà di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto le persone assicurate presso l'Istituto pensioni di Trieste hanno facoltà di richiedere il rimborso dei contributi o della parte di contributi dalle stesse versati durante il periodo dell'assicurazione, nella misura e nei modi stabiliti dal § 25 dell'ordinanza 25 giugno 1914, B. L. I. n. 138. La domanda di rimborso ha valore di atto risolutivo del rapporto assicurativo.

Tuttavia, se trattisi di persone comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia ai sensi del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, l'assicurazione presso l'Istituto pensioni sarà riconosciuta valida anche agli effetti della assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, ed in tal caso la Cassa nazionale trasferirà alla gestione invalidità e vecchiaia le riserve relative all'assicurazione predetta, e riterrà sulle somme da rimborsare una quota pari alla parte di contributo che gli assicurati medesimi avrebbero dovuto versare in base al citato Regio decreto.

All'esercizio delle predette facoltà sono ammesse anche le persone che cessarono di essere assicurate durante i sei mesi antecedenti il 1° marzo 1926, e non richiesero il rimborso dei contributi ai sensi dell'ordinanza 25 giugno 1914, B. L. I. n. 138.

Art. 5.

Nello stesso termine di sei mesi, le persone che intendono continuare volontariamente l'assicurazione in conformità delle norme contenute nel § 28 e seguenti dell'ordinanza 25 giugno 1914, B. L. I. n. 138, devono farne espressa richiesta alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. La continuazione dell'assicurazione avverrà in base alla classe di retribuzione nella quale l'assicurato trovavasi iscritto al 1° marzo 1926.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, le persone predette possono richiedere che all'assicurazione volontaria siano attribuiti i contributi versati ai sensi del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, restando a carico degli assicurati il complemento di contributo dovuto per la predetta assicurazione volontaria.

I contributi per la continuazione dell'assicurazione di cui ai comma precedenti saranno riscossi nei modi e termini della citata legge 16 dicembre 1906, B. L. I. n. 1 ex 1907.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cittadini stranieri assicurati presso l'Istituto pensioni di Trieste.

Art. 6.

Senza pregiudizio dell'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia ai sensi del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, coloro che non esercitano le facoltà previste dagli articoli 4 e 5 si intendono a tutti gli effetti assicurati, a decorrere dal 1° marzo 1926, presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, nel ruolo dei contributi riservati, salvo che non richiedano di essere inscritti nel ruolo della mutualità.

Decorsi i termini di cui agli articoli 4 e 5, e entro i sei mesi successivi, le persone di cui al precedente comma hanno facoltà di chiedere il trasferimento della loro riserva all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad una impresa privata autorizzata ad operare nel Regno, a titolo di premio unico per una assicurazione sulla loro vita.

Entro il 31 dicembre 1926 la Cassa nazionale determinerà, per ciascuno dei predetti assicurati, le riserve matematiche in relazione all'accertamento delle attività le quali, per i casi previsti dal primo comma, saranno considerate come versamenti unici agli effetti dell'assicurazione facoltativa, a termini di legge.

Per coloro che rimangono assicurati presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, qualora in seguito ai risultati della liquidazione definitiva si accerti una eccedenza in confronto alla precedente valutazione, tale eccedenza sarà proporzionalmente attribuita alle riserve determinate al 31 dicembre 1926.

Art. 7.

Le assicurazioni collettive stipulate presso l'Istituto pensioni di Trieste a favore di dipendenti da aziende pubbliche o private, sono trasferite alla Cassa nazionale, che le gestirà separatamente con le norme stabilite dall'art. 2.

Previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, la Cassa nazionale potrà costituire un unico fondo per le assicurazioni predette e le altre assicurazioni collettive, di cui al penultimo capoverso dell'art. 29 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184.

Art. 8.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, sarà fatta « pro quota » nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto.

Art. 9.

Agli ufficiali della marina mercantile che esercitarono la facoltà concessa dall'art. 2 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 231, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 e al primo comma dell'art. 5.

Art. 10.

Agli Istituti suppletori esistenti al 1° marzo 1926, ai sensi del § 65 della legge 16 dicembre 1906, B. L. I. n. 1 ex 1907, sono applicabili le disposizioni dell'art. 148 del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, purchè ne facciano apposita richiesta al Ministero dell'economia nazionale non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Alla fine di ogni anno, e per la durata della gestione obbligatoria di cui all'art. 2 del presente decreto, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale una relazione sull'andamento della liquidazione ed il bilancio annuale delle gestioni assunte in conseguenza del presente decreto.

Art. 12.

Il Governo è autorizzato ad emanare le ulteriori norme eventualmente necessarie a complemento del presente decreto ed altresì a modificare, se occorra, le disposizioni in esso contenute, mediante decreto Reale promosso dai Ministri proponenti, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 30. — COOP

Numero di pubblicazione 1233.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 913.

Inclusione dell'abitato di San Floro, in provincia di Catanzaro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, quello di San Floro, in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 33. — COOP

Numero di pubblicazione 1234.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1926, n. 931.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 727;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alle spese per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni nell'Italia Settentrionale e Centrale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Cap. n. 47 - Spese per il servizio di piena, ecc. nell'Italia Settentrionale, ecc.	L. 700,000
Cap. n. 48 - Spese per il servizio di piena, ecc., nelle Provincie Venete e di Mantova	» 650,000
Cap. n. 64 - Spese per il servizio di piena, ecc., nell'Italia Centrale	» 350,000
	L. 1,700,000

Diminuzioni:

Cap. n. 43 - Manutenzione e riparazione opere idrauliche (Italia Settentrionale)	L. 800,000
Cap. n. 53 - Escavazione dei porti nelle Provincie Venete	» 550,000
Cap. n. 54 - Illuminazione delle aree portuali nell'Italia Settentrionale, ecc.	» 250,000
Cap. n. 60 - Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia Centrale)	» 50,000
Cap. n. 66 - Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia Centrale	» 50,000
	L. 1,700,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 43. — COOP

Numero di pubblicazione 1235.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 929.

Aggregazione delle frazioni di Morsenchio di Linate e di Triulzio di San Donato (Milano) all'ufficio separato di conciliazione di Lambrate, e della frazione di Ronchetto sul Naviglio (Milano) all'ufficio di conciliazione di Vigentino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Milano, in data, rispettivamente, 3 luglio e 23 settembre 1925;

Visto il rapporto 12 novembre 1925, n. 3299, del primo presidente della Corte di appello di Milano, conforme al parere del procuratore generale presso la stessa Corte;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il territorio delle frazioni di Morsenchio di Linate e di Triulzio di San Donato, aggregato al comune di Milano, è posto sotto la giurisdizione dell'ufficio separato di conciliazione, istituito con Nostro decreto 5 marzo 1925, nel territorio del soppresso comune di Lambrate, oggi facente parte dello stesso comune di Milano.

Il territorio della frazione di Ronchetto sul Naviglio, aggregato al comune di Milano, è posto sotto la giurisdizione del separato ufficio di conciliazione, istituito con Nostro decreto 5 marzo 1925, nel territorio del soppresso comune di Vigentino, oggi facente parte dello stesso comune di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 41. — COOP

Numero di pubblicazione 1236.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 915.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio delle Regie navi « Barbana » e « Fianona ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Regie navi sussidiarie « Barbana » e « Fianona » sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 35. — COOP

REGIO DECRETO 29 aprile 1926.

Conferma nella carica di Regio commissario al Provveditorato al porto di Venezia del contrammiraglio nella riserva navale comm. Roberto Andrioli Stagno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712, e 29 luglio 1920, n. 1136, relativi alla istituzione della azienda autonoma « Provveditorato al porto di Venezia » con a capo il provveditore;

Visto il R. decreto-legge in data 14 maggio 1925, n. 651, col quale è data facoltà al Governo del Re di sciogliere l'Amministrazione del Provveditorato suddetto, nominando un Regio commissario;

Visto il R. decreto 14 maggio 1925 col quale il contrammiraglio nella riserva navale comm. Roberto Andrioli Stagno veniva nominato Regio commissario al « Provveditorato al porto di Venezia » per la durata di sei mesi a datare dal 22 maggio 1925;

Visto il R. decreto 22 novembre 1925 con il quale il predetto contrammiraglio comm. Roberto Andrioli Stagno veniva confermato nella carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia per la durata di sei mesi a datare dal 22 novembre 1925;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contrammiraglio nella riserva navale comm. Roberto Andrioli Stagno è confermato nella carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia per la durata di mesi sei a datare dal 22 maggio 1926.

I Nostri Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto 29 aprile 1926, concernente l'aggiunta di due membri alla Commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, e rettifica del nome di uno dei componenti della Commissione medesima indicato all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126, a pag. 2241, art. 1, 5ª e 6ª riga, per inesattezza della copia trasmessa, dove è detto « generale commissario della Regia marina Ferri gr. uff. Pietro » leggasi: « generale commissario capo della Regia marina Ferri gr. uff. Pietro ».

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Novale e di Acceglio.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925, con cui fu sciolto il Consiglio comunale di Novale e nominato Commissario straordinario il signor cav. Eugenio Cracco;

Visto che il 13 marzo 1926 scadono i poteri del Commissario predetto;

Ritenuta la necessità di prorogare tali poteri permanendo le ragioni che determinarono il Reale provvedimento;

Visto gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Sono prorogati di tre mesi i poteri affidati con R. decreto 13 dicembre 1925 al Commissario straordinario di Novale signor cav. Eugenio Cracco.

Vicenza, addì 1° marzo 1926.

Il Prefetto: CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Acceglio;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acceglio è prorogato di tre mesi.

Cuneo, addì 5 giugno 1926.

Il Prefetto.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il giorno 7 giugno corrente, i disegni di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 maggio 1926, n. 890 e n. 891, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, n. 129, relativi: 1° alla iscrizione delle navi nella 1ª classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4-12/F del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502; 2° alla competenza della Commissione arbitrale per la risoluzione delle controversie derivanti da requisizione, sequestri, noleggi, assicurazioni e riassicurazioni di navi e di merci.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	733807	14 —	Leonardi Vincenzo di Carlo, dom. a Pallanzeno (Novara).	Leonardi Vincenzo di Carlo, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Pallanzeno (Novara).
» »	485336 485337	1,050 — 87.50	Fiachetti Giovanni, Enrico, Maria, Giulia, Vittoria, Alfredo, Peppino ed *Aldo* fu Giacinto, minori sotto la patria potestà della madre Merletti Maddalena, domic. a Saluzzo (Cuneo) ed eventuale prole postuma del detto Giacinto.	Fiachetti Giovanni, Enrico, Maria, Giulia, Vittoria, Alfredo, Peppino ed *Ottavio* fu Giacinto, minori ecc. come contro.
»	135523	875 —	*Bassani Parenti* Augusto fu *Agusto*, domic. a Venezia.	*Parenti Bassani* Augusto fu *Agostino*, domic. a Venezia.
»	142435	224 —	*Bassani Parenti* Augusto fu Agostino, domic. a Venezia.	*Parenti Bassani* Augusto fu Agostino, domic. a Venezia.
Cons. 5 %	133514	1,825 —	Caneva Francesca-*Giovanna* fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Priora Emilia fu Tommaso, ved. Caneva, domic. in Alessandria.	Caneva Francesca-*Maria* fu *Giovanni*, ecc. come contro.
3.50 %	201036	70 —	Tortorella *Filomena* di Benedetto, nubile, domic. a Lagonegro (Potenza).	Tortorella *Teresa-Maria-Filomena* di Benedetto, nubile, domic. come contro.
	283444	168 —	Tortorella *Maria-Filomena* di Benedetto, moglie di Ferrara Giuseppe, domic. a Lagonegro (Potenza).	Tortorella *Teresa-Maria-Filomena* di Benedetto, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	218728	230 —	Martinelli *Riccardo* di Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Como.	Martinelli *Rinaldo* di Battista, minore ecc. come contro.
	79961	355 —	Arnaldi *Carmelia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Del Pino Filomena ved. Arnaldi, domic. a Castellaro (Porto Maurizio).	Arnaldi *Carmelina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
	95668	25 —	Arnaldi *Cornelia* fu Luigi, minore ecc. come la precedente.	
»	227309	250 —	Gennuso *Maria* fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Calvino Pietra di Giuseppe, vedova di Gennuso *Angelo*, domic. a Calascibetta (Caltanissetta).	Gennuso *Gaetana-Maria* fu *Gabriele-Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Calvino Pietra di Giuseppe, vedova di Gennuso *Gabriele-Angelo* ecc. come contro.
	315391	975 —	Ferraris Iolanda fu Achille, moglie legalmente separata di Turolo Iacopo, domic. a Momberceli d'Asti (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Zandrino Rosa fu Teodoro, vedova di Ferraris *Annibale*, domic. come sopra.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Zandrino Rosa fu Teodoro, vedova di Ferraris *Giuseppe-Annibale*, dom. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	235276	2,045 —	Palazzo *Antonina-Annina* fu Gesualdo, moglie di Grifeo Giuseppe, domic. a Caltagirone (Catania), vincolata.	Palazzo *Annina* fu Gesualdo, moglie di Grifeo Giuseppe, domic. come contro, vincolata.
»	95533	3,155 —	Mazzola Maria, *Aurelio*, Ippolito, Oreste ed Amabile, minori sotto la patria potestà della madre Gimmelli Giovanna fu Giovanni, vedova di Mazzola Amabile, domic. a Pisa; con usufrutto alla suddetta Gimmelli.	Mazzola Maria, *Aurelia* ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 10ª emissione Buono Tesoro settennale 1ª serie	484 624 977	Cap. 1,000 — » 1,000 — » 32,000 —	Camici *Rossana* fu Dino, minore sotto la patria potestà della madre Pacchiani Vittoria vedova Camici.	Camici *Ersilia* fu Dino, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro novennali 2ª serie	402 403	» 42,000 — » 50,000 —	Camici *Rossana-Ersilia* fu Dino, minore emancipata sotto la curatela del marito Trerotoli Giuseppe, vincolata.	Camici *Ersilia* fu Dino, minore emancipata ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro triennale 13ª emissione	222	» 1,500 —	Tirloni *Giuditta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Aiolfi Carolina fu Francesco, vedova Tirloni.	Tirloni *Rosa* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	132831	150 —	Carrozzo *Maria-Grazia* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Raona Immacolata fu Cosimo, domic. in Andrano (Lecce).	Carrozzo *Grazia-Adriana* fu Giacomo, minore ecc. come contro.
3.50 %	370010	52.50	Boro *Aurelia* fu Antonio, moglie di Botto *Erasmo-Michele* fu Giovanni Battista, domic. a Caregli di Borzonasca (Genova).	Boro *Maria-Aurelia* fu Antonio, moglie di Botto *Michele-Emilio-Erasmo* fu Giovanni Battista, domic. come contro.
Cons. 5 %	227649	15 —	Lamanna *Floro* fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Gigante Angela di Florindo, vedova Lamanna, domic. a Taranto (Lecce).	Lamanna *Florindo o Floro* fu *Stanislao*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 maggio 1926.

Il direttore generale: **CIRILLO.**

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 124

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	82 30	**Belgio**	83 —
Londra	129 208	**Olanda**	10 725
Svizzera	514 —	**Pesos oro (argentino)**	24 55
Spagna	404 —	**Pesos carta (argent.)**	10 80
Berlino	6 32	**New-York**	26 55
Vienna (Shilling)	3 79	**Belgrado**	47 —
Praga	78 85	**Budapest**	0.0377
Romania	10 25	**Russia**	136 45
Dollaro canadese	26 64	**Norvegia**	5 73
Albania	5 15	**Oro**	512 29

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 50
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 15
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 30

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 28 maggio 1926, in Napoli, Bertolini Palace Hotel, provincia di Napoli, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica con orario limitato di giorno.

Il giorno 28 maggio scorso in Napoli, Grand Hotel, provincia di Napoli, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica con orario limitato di giorno.

Il giorno 3 giugno corrente in Ripa di Lucca, provincia di Lucca, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.